




### D. Lgs.19 settembre 1994 n. 626






#### **AGGIORNAMENTO NORMATIVO**

#### D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e s. m. i.

- D. LGS. 19/9/94 n. 626 Attua le direttive CEE sulla sicurezza e la salute dei lavoratori
- D. LGS. 19/3/96 n. 242 Modifica e integra il D. Lgs. n. 626/94
- D. LGS. 4/8/99 n. 359 Aggiunge al D. Lgs. n. 626/94 i <u>commi 8 bis, ter e quater dell'art. 36</u> sulla sicurezza delle attrezzature.
- D. LGS. 2/2/02 n. 25 Aggiunge al D. Lgs. n. 626/94 il Titolo VII bis sulla protezione da agenti chimici
- D. LGS. 12/6/03 n. 233 Aggiunge al D. Lgs. n. 626/94 il <u>Titolo VIII bis</u> sulla protezione da atmosfere esplosive
- D. LGS. 23/6/03 n. 195 Aggiunge al D. Lgs. n. 626/94 l'art. 8 bis sulle capacità e requisiti degli RSPP e ASPP
- D. LGS. 8/7/03 n. 235 Aggiunge al D. Lgs. n. 626/94 gli <u>artt. 36 bis, ter, quater e quinquies</u> sulla sicurezza delle attrezzature per lavori temporanei in quota
- LEGGE 18/4/2005 n. 62 Aggiunge al D. Lgs. n. 626/94 i <u>commi 8 quinquies</u>, <u>sexies e septies dell'art. 36</u> sulla sicurezza delle attrezzature
- D. LGS. 19/8/05 n. 187 Prescrive misure di protezione dalla esposizione a vibrazioni meccaniche
- D. LGS. 19/8/05 n. 195 Aggiunge al D. Lgs. n. 626/94 il Titolo V bis sulla protezione dai rumori
- D. LGS. 19/8/05 n. 257 Aggiunge al D. Lgs. n. 626/94 il Titolo VI bis sulla protezione dall'amianto
- D. LGS. 19/11/07n. 257 Aggiunge al D. Lgs. n. 626/94 il Titolo V ter sulla protezione dai campi elettromagnetici




#### D. Lgs.19 settembre 1994 n. 626 e s.m.i.





#### **Testo Unico**

(D. Lgs. 9/4/2008 n. 81)





### **ENTRATA IN VIGORE**

- → Il D. Lgs. n. 81/2008 entra il vigore il 15/5/2008.
- ★ Le disposizioni relative alla valutazione dei rischi e quelle che rinviano ad esse, comprese le relative disposizioni sanzionatorie, diventano efficaci il 29/7/2008.
- → Le disposizioni relative alla protezione dalla esposizione a radiazioni ottiche artificiali entrano in vigore il 26/4/2010.
- ➤ Le disposizioni relative alla protezione dalla esposizione a campi elettromagnetici entrano in vigore il 30/4/2012.



## OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI – ART. 17

# Viene confermata l'indelegabilità da parte del datore di lavoro:

- DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEL RELATIVO DOCUMENTO

(sanzione penale: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 5.000 a € 15.000 salve le eccezioni di cui all'art. 55 c. 2)

- DELLA DESIGNAZIONE DEL RSPP

(sanzione penale: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 5.000 a € 15.000).



### **DELEGA DI FUNZIONI – ART. 16**

- Novità rispetto al D.Lgs. 626/1994 (che all'art. 1 co.4 ter individuava solamente gli obblighi non delegabili): volontà del legislatore di dare visibilità ed evidenza al sistema di attribuzione dei poteri gerarchico funzionali e delle connesse responsabilità
- Sancisce il <u>contenuto</u> e le <u>formalità</u> di una <u>delega</u> effettivamente traslativa di <u>competenze e responsabilità</u> seguendo l'indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Pen., Sez. IV n. 47136 del 20/12/2007).



### segue... DELEGA DI FUNZIONI – ART. 16

In particolare l'art. 16 prevede che:

- La delega deve risultare da <u>atto scritto avente data</u> <u>certa</u>;
- Il delegato deve possedere <u>tutti i requisiti di</u> <u>professionalità ed esperienza</u> richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- La delega deve attribuire al delegato <u>tutti i poteri di</u> <u>organizzazione, gestione e controllo</u> richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- La delega deve attribuire al delegato <u>l'autonomia di</u> <u>spesa necessaria</u> allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) La <u>delega dev'essere accettata dal delegato per</u> <u>iscritto.</u>

E' previsto altresì che la delega sia **adeguatamente e tempestivamente pubblicizzata**.



### segue... DELEGA DI FUNZIONI – ART. 16

 Viene mantenuto, peraltro, in capo al datore di lavoro delegante un dovere di vigilanza in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite (comma 3).

La norma specifica che "la vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo, di cui all'art. 30 co. 4".

Se, dunque, in presenza di una delega conforme ai requisiti di legge, non potrà rimproverarsi al datore di lavoro una carente azione di vigilanza, egli andrà esente da responsabilità per le violazioni contestate al delegato.



## OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI – ART. 17

# Viene confermata l'indelegabilità da parte del datore di lavoro:

- DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEL RELATIVO DOCUMENTO

(sanzione penale: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 5.000 a € 15.000 salve le eccezioni di cui all'art. 55 c. 2)

- DELLA DESIGNAZIONE DEL RSPP

(sanzione penale: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 5.000 a € 15.000).




## DATORE DI LAVORO E RSPP

- aziende fino a 30 addetti
- Soppresso l'obbligo delle comunicazioni già previste dal 626
- Obbligo di formazione minima di 16 ore e massima di 48 ore.
  - Introdotto un nuovo obbligo di aggiornamento della formazione.
  - I contenuti formativi saranno definiti dalla Conferenza Stato Regioni. Nel frattempo resta comunque operante il DM 16/1/1997









I datori di lavoro che occupano <u>fino a 10 lavoratori</u> devono effettuare la valutazione dei rischi sulla base di **procedure standardizzate** fissate da un apposito decreto interministeriale.

Gli stessi possono continuare ad **autocertificare** la valutazione dei rischi fino a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore di tale decreto e comunque **non oltre il 30/6/2012**.

I datori di lavoro che occupano <u>fino a 50 lavoratori</u> possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle **procedure standardizzate** fissate dal citato decreto interministeriale (con esclusione di cantieri e aziende con rischio chimico, biologico, cancerogeno, mutageno, atmosfere esplosive e amianto)



- oin vigore dal 29 luglio 2008
- o deve riguardare **TUTTI** i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
- o deve avere data certa



o deve riguardare TUTTI i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ... compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.



### Contiene:

- relazione valutazione dei rischi con specificazione dei criteri di valutazione
- indicazione delle misure di prevenzione e protezione e DPI adottati
- o programma di miglioramento



### Contiene anche:

- indicazione di procedure e ruoli dell'organizzazione che debbono provvedere
- o nominativo di: RSPP, RLS, MC
- individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedano esperienza, formazione e addestramento



- o rischio elettrico (artt. 80 ÷ 87)
- movimentazione manuale dei carichi (artt. 167 ÷ 171)
- uso di attrezzature munite di videoterminali (artt. 172 ÷ 179)
- o agenti chimici (artt. 221 ÷ 232)
- o agenti cancerogeni e mutageni (artt. 233 ÷ 245)
- o esposizione ad amianto (artt. 246 ÷ 265)
- o agenti biologici (artt. 266 ÷ 286)
- o atmosfere esplosive (artt. 287 ÷ 297)



- o rumore (artt. 187 ÷ 198)
- o ultrasuoni e infrasuoni (art. 180)
- o vibrazioni meccaniche (artt.199 ÷ 205)
- o campi elettromagnetici (artt. 206 ÷ 212)
- radiazioni ottiche di origine artificiale (artt. 213 ÷ 218)
- o microclima (art. 180)
- o atmosfere iperbariche (art.180)



- o rischio elettrico (artt. 80 ÷ 87)
- movimentazione manuale dei carichi (artt. 167 ÷ 171)
- uso di attrezzature munite di videoterminali (artt. 172 ÷ 179)
- o agenti chimici (artt. 221 ÷ 232)
- o agenti cancerogeni e mutageni (artt. 233 ÷ 245)
- o esposizione ad amianto (artt. 246 ÷ 265)
- o agenti biologici (artt. 266 ÷ 286)
- o atmosfere esplosive (artt. 287 ÷ 297)





- o rumore (artt. 187 ÷ 198)
- o ultrasuoni e infrasuoni (art. 180)
- o vibrazioni meccaniche (artt.199 ÷ 205)
- o campi elettromagnetici (artt. 206 ÷ 212)
- radiazioni ottiche di origine artificiale (artt. 213 ÷ 218)
- o microclima (art. 180)
- o atmosfere iperbariche (art.180)



DPR 547/55 - Art. 267.

#### REQUISITI GENERALI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalità che si verifichino nel loro esercizio.

#### ART. 80. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:

- a) contatti elettrici diretti;
- b) contatti elettrici indiretti;
- c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- d) innesco di esplosioni;
- e) fulminazione diretta ed indiretta;
- f) sovratensioni;
- g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili



#### Art. 81

Viene ripreso il contenuto della Legge 186/68, comma 1, ampliando il novero delle norme di riferimento citate nell' allegato IX.

#### Art. 82

Riprende parzialmente i contenuti dell'art. 344 del D.P.R. 547/55 ma non sono riportati i valori di tensione di sicurezza rimandando alle norme tecniche.

Per i lavori su parti elettriche fino a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. diviene obbligatorio qualificare gli operatori secondo le norme tecniche

Per operazioni su tensioni superiori viene istituito un regime di autorizzazione per le aziende esecutrici con rimando a successivo decreto. Hanno diritto all'abilitazione anche le aziende già autorizzate dalla legislazione vigente.





#### Art. 83

Riprende in parte i contenuti dell'art. 344 con un'ulteriore specificazione del divieto di eseguire lavori in prossimità di parti attive non protette in condizioni non rispondenti alle indicazioni contenute nelle norme tecniche. Le distanze limite di sicurezza sono riportate in tabella 1 dell'Allegato IX.

#### Art. 84

Prevede l'obbligo di proteggere dagli effetti dei fulmini edifici, impianti, strutture e attrezzature, senza le limitazioni previste dall'articolo 38 del D.P.R. 547/55.



### art.86

sono fatte salve le disposizioni del DPR 462/01 per le verifiche periodiche degli impianti elettrici e degli impianti di protezione dai fulmini

Si rimanda a un D.M. futuro la definizione di modalità e criteri per le verifiche degli impianti elettrici.



# **MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (artt. 167 ÷ 171)**

Inserimento del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, ampliando lo spettro a tutti i rischi derivanti dai movimenti ripetitivi che coinvolgono soprattutto gli arti superiori.

Viene così codificato e recepito quanto già diffuso a livello di linee guida valutative per questi tipi di rischio (metodo OCRA, linee guida regionali, ecc).

L'articolo 169 sulla formazione ed informazione include ora la previsione espressa dell'addestramento sulle manovre e procedure di movimentazione manuale dei carichi.

L'allegato XXXIII non cita più il limite dei 30 kg ma si riferisce più genericamente a un "carico troppo pesante"



## USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI (artt. 172 ÷ 179)

- inserimento dei portatili nel campo di applicazione (con fornitura di tastiera e mouse esterni e supporto)
- conferma delle pause di 15 minuti ogni 2 ore (non più necessità di 4 ore consecutive)



## AGENTI CHIMICI (artt. 221 ÷ 232)

- o rischio moderato
- o rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori (e le misure di riduzione al minimo sono sufficienti)



non si applicano misure specifiche di protezione e prevenzione, disposizioni in caso di incidenti o di emergenze, sorveglianza sanitaria e cartelle sanitarie e di rischio



## AGENTI CHIMICI (artt. 221 ÷ 232)

articolo 232: previsione di decreti ministeriali per determinare quale sia il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori "in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza".

nelle more dell'adozione dei sopra citati decreti, i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome possono stabilire, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, i parametri per l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei Lavoratori. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione è comunque effettuata dal Datore di lavoro



## AGENTI CHIMICI (artt. 221 ÷ 232)

sorveglianza sanitaria prevista per agenti chimici: molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3



## **AGENTI CHIMICI**

 VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE elencati nell'allegato XXXVIII che sostituisce l'allegato VIII-ter del 626/94 (in vigore dal 12 marzo 2008) per i composti con TLV inferiore alla direttiva 2006/15/CE (acetonitrile, isopentano, pentano, cicloesano, cromo metallico, composti di Cr inorganico (II e III) non solubili) sembrerebbe non valere più il differimento al 12 marzo 2009 del termine di adeguamento



# AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI (artt. 233 ÷ 245)

Non vi sono novità di particolare rilievo da segnalare, a parte i nuovi compiti e attribuzioni dell'ISPESL:

- realizzazione di sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono
- trasmissione annuale al Ministero della salute dei dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di esposizione
- conservazione per 40 anni delle annotazioni individuali sul registro e cartelle sanitarie





## AMIANTO (artt.246 ÷ 265)

### o campo di applicazione invariato

fermo restando quanto previsto dalla legge 257/1992, le norme in esame si applicano alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate

### o DPI

i lavoratori esposti devono **sempre utilizzare** DPI delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria e tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso il rispetto di un valore non superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254 (quindi 0,01 fibre/cm3 di aria).



## AMIANTO (artt.246 ÷ 265)

### o DPI (2)

l'uso dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro

## o Controllo dell'esposizione

dell'ambiente di lavoro[...]

conferma dell'obbligo per il Datore di lavoro di misurare periodicamente la concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro Eccezione: i casi in cui ricorrano le condizioni previste dall'art. 249, comma 2: "Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria



## AMIANTO (artt.246 ÷ 265)

### INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Se ragioni di urgenza non rendono possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori e i loro rappresentanti interessati da superamento dei valori di esposizione delle misure adottate

### SORVEGLIANZA SANITARIA

Controllo preliminare per verificare la possibilità di indossare DPI durante il lavoro

i lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel Registro degli esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro




## AMIANTO (artt.246 ÷ 265)

#### REGISTRO DEGLI ESPOSTI

Il Datore di lavoro, qualora accerti che l'esposizione dei lavoratori è stata superiore ad un decimo del valore limite (0,1 fibre/cm³ di aria) e qualora i lavoratori si siano trovati in condizioni di esposizione non prevedibili, iscrive i lavoratori esposti nel registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all'ISPESL. L'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea in quanto deve essere perseguito l'obiettivo di eliminare la condizione di esposizione a valori superiori ad un decimo del valore limite.



## AMIANTO (artt.246 ÷ 265)



<sup>\*</sup> misure art. 255 (operazioni lavorative particolari): adeguati DPI; cartelli di segnalazione; misure per impedire la dispersione della polvere; consultazione lavoratori e loro rappresentanti



## **AGENTI BIOLOGICI**

Non vi sono novità di rilievo da segnalare, a parte l'aggiornamento dei riferimenti legislativi in materia di Microrganismi Geneticamente Modificati (MGM):

l'art. 76 del D.Lgs. 626/94 richiamava l'art. 4 del D.Lgs. 91/1993, ora abrogato, mentre l'attuale art. 269 fa riferimento all'allegato IV del D.Lgs.206/2001.

Si ricorda che il sopra citato Allegato IV individua le misure di contenimento e altre misure di protezione per le attività che prevedono la presenza di MGM



## ATMOSFERE ESPLOSIVE (artt. 287 ÷ 297)

Nella definizione di "atmosfera esplosiva" sono scomparse le ultime due righe "in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta".

E' da sottolineare che, ai sensi dell'art. 306, comma 1, del TU (Disposizioni finali), il DPR 19 marzo 1956, n. 302, sulla prevenzione dei rischi connessi alla produzione e impiego di esplosivi, resta in vigore ad integrazione delle disposizioni contenute nel Titolo XI dello stesso TU.



### **AGENTI FISICI**


- il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici e adotta le opportune misure di prevenzione e protezione con riferimento alle norme di buona tecnica e buona prassi
- revisione almeno quadriennale + quando è necessario
- sul DVR può essere inserita giustificazione del perché la natura e l'entità dei rischi non rendano necessaria una valutazione più dettagliata



## AGENTI FISICI: RUMORE (artt. 187 ÷ 198)

- Art. 189 "Valori limite di esposizione e valori di azione":
   Nel caso di variabilità del livello di esposizione
   settimanale va considerato il livello settimanale
   massimo ricorrente
   Viene introdotto il concetto nuovo di valore settimanale
   massimo ricorrente, del quale non v'era prima traccia e
   rispetto al quale non viene data definizione
- art. 192: le misure di prevenzione e protezione scattano al superamento dei valori INFERIORI di azione
- art.193: i DPI sono ritenuti adeguati se, correttamente usati, mantengono il livello di rischio uguale o inferiore ai livelli inferiori di azione





## AGENTI FISICI: VIBRAZIONI (artt. 199 ÷ 205)

- introduzione di un limite di esposizione su periodi brevi (?): 20 m/s² per sistema mano-braccio e 1,5 m/s² per il corpo intero
- o valore limite esposizione giornaliero per corpo intero: 1 m/s² e non più 1,15 m/s²
- nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente





# AGENTI FISICI: CAMPI ELETTROMAGNETICI (artt. 206 ÷ 212)

 le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 2004/40/CE

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2012. Essi ne informano immediatamente la Commissione.



## AGENTI FISICI: RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

(artt. 213 ÷ 220)

- o radiazioni ottiche
- o radiazioni ultraviolette
- o radiazioni visibili
- o radiazioni infrarosse
- o radiazioni laser

LE DISPOSIZIONI DI QUESTO CAPO SONO NUOVE ED ENTRANO IN VIGORE DAL

26 APRILE 2010



## **AGENTI FISICI**

- MICROCLIMA
- CAMERE IPERBARICHE



#### DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE E PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI ART. 14

Trova sostanziale **conferma**, **con poche modifiche**, **la disciplina** relativa alla sospensione dell'attività d'impresa, già contenuta nell'art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123.



#### ...SEGUE ART. 14

## COMPETENTE AD ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE:

- Servizio ispezione del lavoro
- Organi vigilanza ASL (per violazioni in materia di salute e sicurezza)

#### **PRESUPPOSTI**

- Impiego di lavoratori in nero in percentuale superiore al 20% del totale del personale occupato nel luogo di lavoro
- Reiterate violazioni in materia di tempi di lavoro/riposi considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio
- Gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza <u>da</u> <u>individuare con futuro DM (senza scadenza) MA</u> provvisoriamente enucleate all'Allegato I



#### ...SEGUE ART. 14 - ALLEGATO I

### GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

- Mancata Elaborazione DVR
- Mancata Elaborazione Piano di Emergenza ed evacuazione
- Mancata Formazione ed addestramento
- Mancata Costituzione SPP e nomina RSPP
- Mancata Elaborazione piano di sicurezza e coordinamento
- Mancata Elaborazione piano operativo di sicurezza
- Mancata Nomina coordinatore per la progettazione
- Mancata Nomina coordinatore per l'esecuzione.
- Mancato utilizzo della cintura di sicurezza
- Mancanza di protezioni verso il vuoto
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
- Lavori in prossimità di linee elettriche
- Presenza di conduttori nudi in tensione
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.



#### CONSEGUENZE DELLA SOSPENSIONE

- Comunicazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori e Ministero infrastrutture al fine dell'emanazione di un provvedimento di interdizione alla contrattazione con PA e alla partecipazione a gare pubbliche
- Durata provvedimento di interdizione: pari alla sospensione più ulteriore eventuale periodo non inferiore al doppio della sospensione/max 2 anni

NB: <u>INOTTEMPERANZA AL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE</u> COMPORTA ARRESTO FINO A 6 MESI! (con ciò, tra l'altro impedendo la definizione del reato secondo il procedimento ex D.Lgs. 758/94 o degli artt. 162 e 162bis c.p.)

#### REVOCA DEL PROVVEDIMENTO SOSPENSIVO da parte AASSLL

- Accertamento ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza
- Pagamento della somma aggiuntiva unica pari a € 2.500,00 rispetto a quelle irrogate in forza delle altre fonti normative (penali, civili, amministrative)
- Qualora la sanzione discenda dall'impiego di <u>personale in nero</u>, per la revoca del provvedimento da parte del Ministero del lavoro e previdenza sociale è necessaria l'ulteriore condizione di "<u>regolarizzazione dei lavoratori</u> non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria".



# OPPOSIZIONE IN UNICO GRADO AL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE (in precedenza non prevista)

- o Termine: Entro 30 giorni
- <u>Competenza</u>: Direzione regionale del lavoro o Presidente della Giunta regionale
- <u>Definizione</u>: Pronuncia, a pena di inefficacia del provvedimento, entro 15 giorni (silenzio assenso)



#### **APPARATO SANZIONATORIO**

#### In via generale:

- Mantenuto l'impianto contravvenzionale ma inasprite le sanzioni.
- Ai reati contravvenzionali si affiancano sanzioni amministrative pecuniarie tranne che nelle seguenti materie, prevedenti solo sanzioni penali:
  - Movimentazione manuale dei carichi
  - Attrezzature munite di videoterminale
  - Agenti fisici
  - Protezione da atmosfere esplosive



#### **APPARATO SANZIONATORIO**

Accrescimento della **responsabilizzazione dei LAVORATORI** quali soggetti della prevenzione: non solo c.d. "creditori della sicurezza" ma <u>soggetti a pieno titolo</u> <u>partecipi e attivi</u> nel contribuire alla salvaguardia della loro situazione soggettiva.

Ancora, va posta particolare attenzione alla disposizione dell'art. 286 co. 2 che, in materia di esposizione ad agenti biologici, sanziona in via amministrativa "CHIUNQUE" ponga in pericolo le condizioni igieniche di lavoro.

In via di applicazione delle disposizioni sanzionatorie:

 E' espressamente previsto il c.d. "principio di specialità" per il caso in cui il medesimo fatto sia punito da una disposizione generale e da una o più disposizioni previste negli altri titoli (cfr. art. 298): in tali casi si applicherà la disposizione speciale.



#### APPARATO SANZIONATORIO

- Mantenuta l'applicabilità alle contravvenzioni punite con la sanzione alternativa (arresto/ammenda) delle disposizioni di cui agli artt. 20 ss. D. Lgs. 758/1994 in materia di prescrizione ed estinzione del reato (cfr. art. 301).
- Introdotta procedura innovativa per le contravvenzioni punite con la sanzione esclusiva dell'arresto: l'art. 302 prevede l'automatica sostituzione (..."il giudice applica") della pena dell'arresto con l'ammenda in misura (inderogabile) non inferiore a € 8.000 e non superiore a € 24.000.
- Introdotta specifica circostanza attenuante per i reati puniti con sanzione alternativa o con sanzione esclusiva dell'arresto: l'art. 303 prevede la riduzione fino a 1/3 della pena.



#### L'ART. 301: PER I REATI PUNITI CON SANZIONE ALTERNATIVA

La procedura del D. Lgs. 758/1994





## ...QUALORA LA PROCEDURA 758/1994 NON VADA A BUON FINE....

Prosecuzione del processo penale con le seguenti modalità

OBLAZIONE EX ART. 162 BIS C.P.: "...il contravventore <u>può essere ammesso a pagare</u>, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla **metà del massimo** dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento".

Il reato, a seguito del pagamento, si estingue.

NB: l'esperimento della procedura di oblazione di cui all'art. 162 bis, presuppone la domanda del contravventore e la concessione, facoltativa e discrezionale, da parte del giudice.

 APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE EX ART. 303 IN SEDE DI CONDANNA (qualora ovviamente ne sussistano i presupposti)



# ...L'ART. 302: PER I REATI PUNITI CON LA SANZIONE ESCLUSIVA DELL'ARRESTO

Presupposti: entro la fine del giudizio di I° grado

- a) risultano eliminate tutte le irregolarità
- b) risultano eliminate tutte le fonti di rischio
- c) risultano eliminate tutte le eventuali conseguenze dannose del reato

Pagamento <u>dell'ammenda (da 8.000 a 24.000 euro)</u> ha efficacia estintiva del reato e degli effetti penali della condanna se:

- sono decorsi <u>3 anni dal passaggio in giudicato</u> della sentenza
- l'imputato non ha più commesso <u>reati in materia di salute e sicurezza, o reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p.</u> (con riferimento alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni).



#### ...CONTINUA: L'ART. 302

L'art. 302 **non** si applica se:

- la violazione ha avuto un <u>contributo causale nel</u> <u>verificarsi di un infortunio</u>
- la violazione è stata commessa da <u>soggetto già</u> <u>condannato per reati in materia di salute e sicurezza</u>, o i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. (con riferimento alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni).

In tali casi in sede di condanna potrà, qualora ne sussistano i presupposti, essere applicata l'attenuante di cui all'art. 303



# ...L'ART. 303: PER I REATI PUNITI CON SANZIONE ALTERNATIVA O ESCLUSIVA DELL'ARRESTO

Riduzione fino a 1/3 della pena

- o Presupposti:
  - di natura sostanziale: provare di essersi adoperati per rimuovere le irregolarità e le conseguenze dannose del reato
  - di natura processuale: la prova dev'essere fornita entro il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti nel corso degli atti introduttivi del giudizio (cfr. art. 491 c.p.p.)
- N.B. l'attenuante non si applica se il reato è stato definito ai sensi dell'art. 302.



#### Art. 299: coordinamento

o L'art. 299 "*Esercizio di fatto di poteri* direttivi" è norma di chiusura del sistema laddove prevede che in assenza di una documentata ed effettiva ripartizione funzionale degli obblighi decisionali organizzativi e di controllo, si applica il principio di effettività: a chiunque di fatto eserciti prerogative funzionali proprie del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, sarà attribuita la conseguente responsabilità penale.





#### FAI ROTTA VERSO LA SICUREZZA.



IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA SICUREZZA

